



Allegato A)

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFIORITO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO

*COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI
NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE*

(Art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31..del 29.09.2020

INDICE

	Ambito d'applicazione
ART.1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 --- Ripartizione del fondo incentivante
ART.2	Fondo per l'innovazione
ART.3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
ART.4	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
ART.5	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
ART.6	Assicurazioni
ART.7	Disposizioni Varie
ART.8	Rinvio
ART.9	Collegio di raffreddamento dei conflitti
ART.10	Entrata in vigore e forme di pubblicità

AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recepito nella Regione Siciliana con la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 ed aggiornato con le modifiche introdotte dallo Sblocco Cantieri (Legge n. 55/2019) e disciplina i contratti a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, affidati all'interno della Regione Siciliana.

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO ex art. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. è costituito ed alimentato da una somma pari al 2,00% (due per cento) complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
 2. L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
 3. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come riportati al successivo articolo 2.
 4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
3. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

Lavori (attività):

a	programmazione della spesa per investimenti (partecipazione ai bandi, progetto di fattibilità, redazione del programma triennale)	5,00%;
b	Verifica e validazione dei progetti	5,00%;
c	Fase di gara (predisposizione e controllo degli di gara - attività nelle gare d'appalto partecipazione alla centrale unica di committenza)	15,00%
d	Direzione lavori e sicurezza in fase esecutiva	20,00%
e	Collaudo tecnico amministrativo, CRE e collaudo statico	15,00%
f	Responsabile Unico del Procedimento (fase progetto fattibilità tecnico economica/preliminare)	5,00%
g	Responsabile Unico del Procedimento (Fase progetto definitivo)	5,00%
h	Responsabile Unico del Procedimento (Fase progetto esecutivo)	10,00%
i	Responsabile Unico del Procedimento (Fase direzione lavori e sicurezza)	10,00%
j	Responsabile Unico del Procedimento (Fase collaudo tecnico amministrativo, CRE e collaudo statico)	10,00%

SERVIZI e forniture (attività):

a	Rup - programmazione della spesa per investimenti (analisi dei fabbisogni con relativi atti)–	5,00%;
b	redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5,00%;
c	Fase di gara (predisposizione e controllo degli di gara --- attività nelle gare partecipazione alla centrale unica di committenza - d'appalto acquisti sul Mepa o equivalenti)	15,00%
d	Direzione esecuzione del contratto e gestione della sicurezza	20,00%
e	Collaudo e verifica di conformità	5,00%
f	RUP - Fase redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	10,00%
g	RUP - Fase gara d'appalto	20,00%
h	RUP Fase Direzione esecuzione del contratto e gestione della sicurezza	15,00%
i	RUP Fase Collaudo e verifica di conformità –	5,00%

4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica su indicata, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
5. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale, l'incentivo può essere corrisposto anche al personale titolare di P.O.;
6. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica su indicata, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
7. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari ad un massimo del 15,00% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 85%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
8. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del responsabile di area, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività su indicata detratta della quota assegnata ai collaboratori.
9. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
10. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.
11. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - A) **“Responsabile Del Procedimento” (RUP)** di cui al D.Lgs 50/2016, il soggetto che viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Responsabile di Area, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro;

- B) **“Collaboratori Interni”**: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all’art. 1, pur non firmando elaborati o altri documenti;
- C) **“Collaudatore”**: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all’art. 102 D.Lgs 50/2016.
- D) **“Gruppo Di Lavoro”**: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni;
- E) **Lavoro**: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- F) **“Fondo”**: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.
- G) **“Fondo Per Funzioni Tecniche”**: parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

ARTICOLO 2

FONDO PER L’INNOVAZIONE

1. Il **20,00%** delle risorse finanziarie del fondo di cui all’art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Il fondo per l’innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento. Viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
4. Il Responsabile competente per la pianificazione annuale e l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile di Area.

ARTICOLO 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'art. 1.
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di Area cui appartengono, se persona diversa, ovvero al dirigente/funziionario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi

preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

ARTICOLO 4

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è stabilita dal Responsabile di Area in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile di Area che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile del procedimento.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile di Area sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del secondo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

ARTICOLO 5

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - ritardo pari o inferiore a giorni 120: --- 5,00%
 - ritardo superiori a giorni 120: --- 10,00%
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

ARTICOLO 6 **ASSICURAZIONI**

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 4, espressamente stabilisce che “sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 7 **DISPOSIZIONI VARIE**

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

ARTICOLO 8 **RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 9 **COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI**

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di “raffreddamento dei conflitti” così composto:
 - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);

- b) Responsabile di Area interessata;
- c) Rappresentante della R.S.U;
- d) Sindaco o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.04.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19.04.2016.
2. Il regolamento non si applica per appalti di opere o di lavori pubblici, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00;
3. Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative nazionali e regionali sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.